



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **13 novembre 2021**

L'impegno cumulativo conferito al professionista

Articolo 4-ter, comma 1 DL 34/2019.

Secondo le disposizioni aggiunte all'articolo 3, comma 6-bis, del DPR 322/1998:

*"Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico a un soggetto ... questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. **L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto ... si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta**".*

Pertanto nel caso di incarico cumulativo per la predisposizione di più dichiarazioni il soggetto incaricato dovrà trasmettere i dati in via telematica all'AE. E se tale incarico è contenuto nel mandato professionale le singole dichiarazioni dovranno essere espressamente elencate. L'impegno ha una durata massima triennale, salvo revoca espressa.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'**istanza di interpello n. 518/2019**, ha affermato, inoltre, che *"le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. **Tale sottoscrizione precede l'invio telematico** e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione"*.

Pertanto il professionista non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all'impegno all'atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa.

La Cassazione, con **ordinanza n. 15751/2020**, ha affermato che la data apposta dall'intermediario all'interno del frontespizio del modello dichiarativo vale come conferimento dell'incarico fino a prova contraria.

